



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazione ed integrazioni, concernente l'istituzione del Ministero dell' Ambiente;
- VISTO** il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 ed, in particolare, l'art. 35 che istituisce il Ministero dell' Ambiente e Tutela del Territorio, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002 n. 287;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2014, n. 142 concernente il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio";
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni pubbliche";
- VISTA** la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93 recante "Disposizioni in campo ambientale";
- VISTA** la Legge 31 luglio 2002 n. 179 recante "Disposizioni in materia ambientale";
- VISTO** il decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 18 marzo 2003, n. 101, con il quale è stato adottato il "Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93";
- VISTO** il decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio 29 luglio 2004, n. 248 con il quale è stato adottato il "Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto";
- VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione" ed in particolare l'articolo 5, con il quale sono state individuate le funzioni della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 8 del 19 gennaio 2015, di individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed, in particolare l'articolo 6, che disciplina l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque;
- VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e, in particolare, l'articolo 56 concernente "Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto";

- VISTO** il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 41 del 28/02/2017, registrato alla Corte dei Conti reg. n. 1, fog. n. 1236, in data 15/03/2017, con il quale è stata emanata la Direttiva Generale per l’indirizzo e per lo svolgimento dell’azione amministrativa e la gestione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’anno 2017;
- VISTO** il D.P.C.M. in data 10 novembre 2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 10 dicembre 2015, Reg. n. 1, Fog. 3570, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci, a decorrere dal 10 dicembre 2015, l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, di cui all’articolo 5 del DPCM n.142/2014;
- VISTO** che tra le competenze dell’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque ricadono le tematiche inerenti le bonifiche ed il funzionamento dei sistemi informativi territoriali;
- VISTO** il Dlgs. 32/2010 titolata “*Attuazione della direttiva 2007/2/CE che istituisce una infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità Europea*”;
- VISTO** che l’art. 3 comma 2 del citato Dlgs.32/2010 identifica nel Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’Autorità Nazionale Competente per l’attuazione degli adempimenti derivanti dal recepimento della Direttiva INSPIRE in Italia;
- VALUTATO** che i dati relativi alla presenza di amianto rappresentano un elemento di conoscenza previsto dalla Direttiva INSPIRE (All. III – 5: Salute Umana e Sicurezza) e pertanto l’Amministrazione, n.q. di Autorità Nazionale competente in materia, deve provvedere a sostenere ogni azione volta ad ottenere ed aggiornare le relative informazioni di carattere ambientale e territoriale soprattutto a livello locale;
- VISTO** il Protocollo d’Intesa “Programma di interventi concernente la mappatura, la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica dall’amianto negli edifici scolastici”, sottoscritto il 31 maggio 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii. titolato “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO** l’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- CONSIDERATO** che il Ministero in attuazione della funzione istituzionalmente attribuita, degli adempimenti sia in materia di amianto che di informazioni territoriali (di cui alle premesse normative di cui sopra) nonché del citato Accordo sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2016, intende procedere alla standardizzazione delle modalità di acquisizione delle informazioni fornite dagli Enti Locali in merito alla presenza di amianto negli edifici pubblici anche ai fini della relativa mappatura mediante i sistemi informativi territoriali del Ministero stesso;
- VISTO** l’art. 34 della Legge n. 196 del 31 dicembre 2009 recante norme in materia di impegni e ordinazione delle spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio;
- VISTA** la Circolare n. 23 prot. n. 78074 del 7 ottobre 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze con la quale vengono fornite indicazioni di carattere tecnico operative per l’attuazione degli impegni e ordinazioni delle spese di cui al suindicato art. 34;

- VISTA** la Legge 28 dicembre 2015, n. 209, di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
- VISTO** l'articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- CONSIDERATO** che ai fini della menzionata standardizzazione delle modalità di acquisizione delle informazioni fornite dagli Enti Locali in merito alla presenza di amianto negli edifici anche ai fini della relativa mappatura, sono state svolte le valutazioni propedeutiche e redatte le specifiche tecniche di quanto necessario all'ottenimento dello "*Sviluppo e implementazione di un applicativo per la standardizzazione in modalità web per l'acquisizione dei dati relativi alla presenza di amianto negli edifici pubblici*"
- PRESO ATTO** che attraverso le suddette verifiche è stato stimato che l'importo per l'acquisizione del suddetto servizio ammonta ad Euro 130.000,00, IVA esclusa;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., i servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del suddetto decreto possono essere affidati mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione negli inviti;
- VISTO** l'art. 36, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale l'ANAC, con proprie linee guida da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare le qualità delle procedure di cui al su menzionato art. 36, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
- CONSIDERATO** che sono state pubblicate in data 26/10/2016 le linee guida ANAC n.4 aventi ad oggetto le "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
- CONSIDERATO** che il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque - non possiede un elenco di operatori economici qualificati per l'espletamento di tale servizio;
- RITENUTO** che la scelta degli operatori economici da invitare debba avvenire, pertanto, tramite un'indagine di mercato;
- RITENUTO** quindi, necessario procedere allo svolgimento di un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza;
- CONSIDERATO** che l'avviso di indagine di mercato ha scopo esclusivamente esplorativo, finalizzato cioè a conoscere la disponibilità degli operatori economici del mercato di riferimento e che, pertanto, l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione proponente, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto, né alcun affidamento sul successivo invito alla procedura;
- CONSIDERATO** che per esigenze di immediatezza correlate alla messa in esercizio nel minor tempo possibile del sistema di cui trattasi, nell'ottica complessiva delle attività istituzionali

in corso di svolgimento in materia, il termine stabilito in giorni 15 è ridotto del 50 per cento al fine di consentire l'avvio dei lavori entro il mese di giugno;

PRECISATO che saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, ove esistenti, ma che, tuttavia, qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse ritenuto idoneo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare l'affidamento anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5 ovvero scegliere gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata anche senza far ricorso all'Avviso;

PRECISATO che per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura, sulla base dei titoli, delle esperienze e competenze professionali documentate nell'istanza di partecipazione, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione tra i soggetti che saranno invitati anche mediante sorteggio, svolto in seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia;

CONSIDERATO che la selezione degli operatori economici avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;

CONSIDERATO inoltre che, data la tipologia del servizio, non si applica l'obbligo della valutazione dei rischi di interferenza e che, pertanto, i costi relativi ai suddetti rischi sono pari a zero;

RITENUTO pertanto di dover procedere, ai fini della selezione dei soggetti da invitare alla successiva procedura, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., alla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul sito internet del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sotto la sezione "bandi e contratti";

VISTO l'art. 31, comma 1, del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale "*Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione*";

Tutto ciò visto, considerato e premesso,

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni esposte in premessa, è autorizzato l'avvio di una procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. da svolgere sulla base di un'indagine di mercato, finalizzata all'individuazione di operatori economici che abbiano un'esperienza significativa nell'ambito dei servizi di sviluppo ed implementazione di un applicativo per la standardizzazione in modalità web delle modalità di acquisizione dei dati relativi alla presenza di amianto negli edifici pubblici.

Art.2

La selezione avverrà ai sensi dell'art.95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità di valutazione dei requisiti che saranno indicate nella lettera di invito.

Art.3

Ai fini della realizzazione del servizio oggetto della procedura di cui all'art. 1 del presente decreto è autorizzato l'impegno di spesa, per un ammontare complessivo pari ad € 130.000,00 (eurocentotrentamila/00) oltre IVA, secondo l'aliquota prevista dalla normativa vigente. Non sono ammesse offerte in aumento. La spesa sarà coperta dai fondi missione 18, PRG012, UdV 1.5, Azione 3 "Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio", Capitolo 8533 - PG01 (ex 8531- PG03) denominato "Fondo per le esigenze di tutela ambientale").

Art.4

Per le attività relative alla procedura di cui al precedente art. 1, è designato quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/16 la dott.ssa Marina Colaizzi.

Il presente viene pubblicato sul sito dell'Amministrazione nella sezione "Bandi e Avvisi".

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci